

L'Aquila 28 Luglio 2008

Prot. 1621

Spett/li Studi di consulenza del lavoro

Imprese iscritte Cassa Edile

Parti Sociali Territoriali

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 5/2008

DURC EDILIZIA – Certificazione su carta filigranata – tipologia documento

Si comunica che a far data **da lunedì 4 agosto 2008**, in attuazione delle direttive nazionali (circolare cnce n. 14 del 17 luglio 2008), il **DURC sarà stampato esclusivamente su fogli di carta filigranata** e, pertanto, da tale data il Durc stampato su comune carta bianca sarà privo di efficacia e valore poiché non riconducibile ad un adempimento della Cassa.

Si ricorda che il **DURC**:

- 1)** deve essere rilasciato dalla Cassa Edile per tutte le **imprese** impegnate in lavorazioni **edili** ad esclusione di quelle appartenenti ad un settore diverso per le quali sarà rilasciato dall'INPS o dall'INAIL;
- 2)** è valido solo se consegnato **in originale**;
- 3)** può assumere distinte tipologie a seconda dei lavori cui si riferisce:
 - **Lavori privati**: è essenziale per il rilascio del **permesso a costruire** e per la **DIA** poiché, in assenza del certificato, è prevista la sospensione del titolo abilitativo. Tale certificato ha validità trimestrale dalla data del rilascio.
 - **Lavori pubblici**: è richiesto:
 - a)** per la **verifica dell'autocertificazione**, ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e s.m., D.M. Lav. 24/10/2007, Circ. Min. Lav. N. 7 del 5/02/08). L'accertamento della regolarità è effettuato alla data indicata dalla stazione appaltante (**data dell'autocertificazione**);
 - b)** per l'**aggiudicazione della gara d'appalto**, si procede all'accertamento della regolarità alla data indicata dalla stazione appaltante;
 - c)** per la **stipula del contratto e stipula convenzione**, si verifica la regolarità alla data della richiesta e/o dell'istruttoria;
 - d)** per il pagamento dei **S.A.L.**, si verifica la regolarità per il periodo dello stato di avanzamento;
 - e)** per la **liquidazione finale dei lavori**, si certifica la regolarità per tutto il periodo dei lavori, con la valutazione della congruità contributiva dell'impresa rispetto all'importo dei lavori e alla percentuale di incidenza della manodopera indicata dalla stazione appaltante.
 - **Attestazioni SOA e Agevolazioni, Finanziamenti e Sovvenzioni**, si verifica lo stato di regolarità dell'impresa fino al mese precedente scaduto.

Per tutte le tipologie di DURC, ad eccezione della richiesta per liquidazione SAL e Stato finale, la **verifica della regolarità dell'impresa** è effettuata tramite la **B.N.I.** che certifica lo stato della stessa su tutto il territorio nazionale fino **all'ultimo mese scaduto**.

Per il **SAL e STATO FINALE** la verifica per il periodo indicato è effettuata dalla Cassa Edile ove è ubicato il cantiere, l'unica competente ad emettere il DURC, senza consultare la BNI, anche in presenza di operai trasferisti.

Per tutte le tipologie di Durc, **in caso di irregolarità**, la Cassa Edile invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione dando un termine di **15 giorni** tranne per **i Durc di cui ai punti a) e b)** la cui irregolarità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.M. 24/10/2007, è considerata **grave inadempienza permanente e quindi insanabile**.

Sul DURC emesso è indicata la **tipologia** dello stesso e, quindi, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'oggetto della richiesta.

Per evitare inutili ritardi e disservizi nelle attività di rilascio del Durc, **prima dell'inoltro della richiesta** da parte delle imprese o consulente delegato, è consigliabile **controllare la regolarità** dell'impresa nei confronti della Cassa Edile, Inps e Inail.

Si ricorda che **il durc è un atto amministrativo** che è rilasciato a conclusione di un'istruttoria o alla scadenza del termine dei 30 giorni, è **immodificabile successivamente alla validazione** e, pertanto, se l'eventuale regolarizzazione avviene successivamente il durc sarà emesso con esito negativo e occorrerà inoltrare nuova richiesta.

Ogni richiedente ha la possibilità di **monitorare** costantemente **lo stato della richiesta** attraverso il sito web sportellounicoprevidenziale.it per **verificare lo stato dell'istruttoria** utilizzando il cip, numero e data protocollo della richiesta.

Si ricorda, infine, di **segnalare** tempestivamente l'eventuale **sospensione delle attività in provincia** o trasferimento di tutti gli operai in altre province **per evitare la segnalazione di irregolarità alla BNI** così come previsto dal disciplinare DURC.

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento rivolgersi alla Cassa Edile o alla lettura delle precedenti circolari n° 1 del 24/1/2008, n° 3 del 17/4/2008, decreto legislativo n° 113 del 31/7/2007, decreto del ministero del lavoro del 24/10/2007, circolare n° 5 del 30/1/2008 del Ministero del Lavoro, comunicazione n° 346 della CNCE e vigente CCNL del 18/6/2008, già inoltrateVi via e-mail, consultabili sul nostro sito www.cassedili.abruzzo.it/aquila/circolari.

Distinti saluti.

Il Direttore

(Dr. Pasquale De Michelis)